SENT. 1050/2011
RACL. 2142/2005
CRON. 15085

TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione lavoro

In nome del popolo italiano

il giudice, dott.ssa Paola Mazzeo, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2142/05 R.a.c.l., promossa da

M L P , elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio degli avv.ti T F e S P dai quali è rappresentata e difesoain forza di procura speciale a margine del ricorso - *ricorrente*

nei confronti di

T&C Sardegna s.r.l. in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv.ssa Marina Zazzu, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabrizio Fabbri, Cesare Bozzoli ed Angelo Chiello in forza di procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso - *resistente*

Conclusioni: come in ricorso ed in memoria di costituzione

Motivi in fatto e in diritto

M L P ha convenuto in giudizio la T&C Sardegna s.r.l., già T&C Cagliari s.r.l., esponendo di aver lavorato alle dipendenze di quest'ultima dal settembre 1997 al giugno 2004; ha precisato di aver prestato la sua opera formalmente a titolo di lavoro autonomo, fino al 1999, e successivamente come lavoratrice subordinata, attenendosi in realtà, sin dall'inizio del rapporto, alle direttive dell'amministratore della T&C e osservando un orario d'ufficio fisso, di nove ore al giorno; ha aggiunto di aver volto mansioni di contabile fino al 1999, e di essere divenuta in tale anno responsabile amministrativa. Ha lamentato di aver percepito una retribuzione lorda di lire 30.000.000 annui, e di non aver ricevuto la tredicesime e la quattordicesima mensilità, nè il compenso per lo straordinario, né l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, né infine il t.f.r. Ha chiesto quindi la condanna della società al pagamento di euro 76.118,50,

considerando anche il mancato versamento dei contributi, come da conteggio depositato insieme al ricorso.

La convenuta, costituitasi, ha eccepito preliminarmente la nullità del ricorso; nel merito ha contestato la domanda di P , evidenziando che la stessa già prima del periodo di causa, insieme al padre ed al fratello, era amministratrice dell'allora B s.r.l.; nel 1997, con l'ingresso quale nuova socia della P s.p.a., il conseguente aumento di capitale ed il mutamento di denominazione in T&C Cagliari s.r.l., P ed i suoi familiari avevano conservato tale carica e si era pattuito che ricevessero un compenso, quantificato per l'odierna ricorrente in lire 24.000.000 lordi all'anno. Da allora essa, coerentemente con la carica rivestita, aveva sempre svolto un ruolo direttivo nell'azienda, e non subordinato ad alcuno – tenuto anche conto che l'amministratore delegato era suo padre – e senza avere un orario di lavoro predefinito. Ha poi eccepito la convenuta che, in ogni caso, anche volendo ritenere la natura subordinata del rapporto, la somme pagate alla ricorrente sono più che conformi alla previsione dell'art. 36 Cost. dal momento che, per le mansioni svolte, essa sarebbe stata inquadrabile tutt'al più nel terzo livello del Ccnl commercio.

Si rileva in primo luogo l'infondatezza dell'eccezione di nullità del ricorso, formulata dalla difesa resistente. L'atto introduttivo del giudizio, invero, è sufficientemente preciso e circostanziato sia per quanto riguarda la *causa petendi* – in relazione alla quale sono stati dedotti, sia pur sinteticamente, gli elementi della subordinazione asseritamente presenti nel rapporto, nonché le mansioni svolte e gli orari di lavoro – sia per ciò che attiene al *petitum*, articolato nelle diverse voci retributive rivendicate. Vero è che la ricorrente non ha indicato un contratto collettivo di riferimento; ma tale omessa allegazione è sostanzialmente irrilevante, perché essa, invero, non ha chiesto l'adeguamento della sua retribuzione ai minimi mensili previsti da un contratto collettivo, ma ha domandato solo gli altri emolumenti "accessori" sopra elencati, tipici del rapporto di lavoro subordinato in quanto tale.

Nel merito tuttavia il ricorso non può essere accolto, sebbene debba ritenersi dimostrato l'assunto della ricorrente di aver prestato la propria opera nelle forme del lavoro dipendente fin dall'inizio del rapporto, e non solo dal 12 settembre 2002, epoca cui risale la sua formale assunzione da parte della T&C Cagliari s.r.l., come si evince dalle buste paga prodotte dalla difesa ricorrente su ordinanza emessa all'udienza del 9 novembre 2010 (adottata allo scopo di accertare la data esatta di inizio del rapporto di lavoro subordinato, indicata erroneamente dalla difesa ricorrente nell'anno 1999). Non rileva in contrario la circostanza che P rivestisse la carica di consigliere di amministrazione, circostanza che, del resto, neppure la società convenuta ha ritenuto ostativa, dal momento che, appunto, ha assunto P come impiegata amministrativa nel mese di settembre

2002, quando il suo mandato era ancora in corso – essendo terminato solo il 3 dicembre 2002, come dedotto in memoria di costituzione. Infatti, la qualità di amministratore di una società di capitali non è incompatibile con la prestazione di attività lavorativa subordinata in favore della stessa, almeno quando non si tratti di amministratore unico; in tal senso si è pronunciata anche la giurisprudenza di legittimità (cfr. *ex multis* Cass. 10 febbraio 2000 n. 1490; Cass. 21 maggio 2002 n. 7465; Cass. 17 novembre 2004 n. 21759). Difatti, le attribuzioni dei consiglieri di amministrazione non consistono nel prestare attività lavorativa per la società, ma nel rappresentarla (quando la rappresentanza non sia riservata a solo alcuni di essi), nel partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione, e nel prender parte alle relative decisioni con il loro voto. Nel caso in esame, poi, non risulta neppure che P fosse anche detentrice di una quota significativa della s.r.l., tale da conferirle un effettivo potere decisionale nelle scelte di gestione; le parti, invero, non hanno neppure allegato se la ricorrente fosse anche socia della T&C Cagliari s.r.l., ma se lo era, certamente deteneva una quota di minoranza, come si evince dall' "atto di impegno" del 6 settembre 1997 (doc. 4 di parte resistente), che all'art. 1 stabiliva come la c.d. "parte P ", composta dall'odierna ricorrente, dal padre e dal fratello, doveva possedere complessivamente il 30% delle quote, mentre la "Parte P " il 70%.

Tale contratto, sottoscritto anche da L P , stabiliva inoltre che quest'ultima avrebbe ricevuto un compenso netto di lire 24,000.000 annui per la sua qualità di amministratrice (art. 4), ma nulla specifica tale pattuizione sul tipo di rapporto da instaurarsi con la società, al di fuori del mandato gestorio in quanto tale. Se è vero che un importante criterio per la qualificazione da darsi al rapporto è costituito dalla volontà espressa dalle parti, tale documento è quindi scarsamente significativo in proposito. Di contro, l'istruttoria testimoniale svolta mostra come, nei fatti, il rapporto si sia atteggiato in concreto nella forma del lavoro subordinato. Il teste D A , impiegato della T&C Cagliari s.r.l., ha riferito in modo circostanziato sulla sottoposizione di L P alle disposizioni dell'amministratore delegato (il quale "*trattava la figlia come gli altri dipendenti*"), sull'osservanza, da parte sua, dei normali orari d'ufficio, sull'obbligo anche in capo ad essa di andare in ferie solo se autorizzata. Anche il teste S P ha dichiarato che la presenza di P al lavoro era quotidiana, e fissa negli orari. Dalla sua testimonianza appare del tutto probabile, poi, che il lavoro della ricorrente fosse controllato costantemente, se non addirittura diretto, da M V che era l'amministratore della Carlsberg Italia - di cui la convenuta era concessionaria di vendita – ma anche presidente del consiglio di amministrazione della T&C Cagliari s.r.l., cone si legge nella visura camerale doc. 2 di parte resistente (a pag 10). Pertanto, anche volendo prescindere dalle testimonianze di M P e di M D M che possono ritenersi di parte trattandosi del padre e della cognata della ricorrente, pare del tutto

verosimile che quest'ultima abbia lavorato come una normale dipendente, mettendo cioè a disposizione dell'azienda le proprie energie lavorative ed impiegandole con continuità, fedeltà e diligenza, secondo le direttive datoriali. Non offrono elementi in contrario le testimonianze di L P e R B , che, essendo in servizio presso la filiale di Sassari, hanno mostrato una ben scarsa conoscenza dei fatti di causa. Appare decisiva comunque la constatazione che, come già ricordato, nel mese di settembre 2002 L P è stata assunta alle dipendenze della T&C Cagliari s.r.l. senza che la difesa resistente abbia spiegato il perché, cioè senza che abbia dedotto alcun cambiamento nelle sue modalità di lavoro, le quali, quindi, devono ritenersi sostanzialmente le stesse fin dall'inizio del rapporto.

E' sotto l'aspetto del *quantum* della pretesa, però, che il ricorso si rivela infondato, dal momento che la retribuzione percepita da parziale a titolo di "compensi per amministratore" (cfr. ricevute doc. 3 di parte resistente) appare del tutto proporzionata e sufficiente alla quantità e qualità del lavoro svolto, secondo quanto previsto dall'art. 36 Cost. (in mancanza di prova dell'applicazione, nel periodo di causa, di una precisa contrattazione collettiva) . Posto che, secondo la stessa allegazione di parte ricorrente, P almeno fino al 1999 aveva compiti di contabilità ma non di responsabile amministrativa, e quindi mansioni inquadrabili al più al secondo livello del Ccnl commercio, i suddetti compensi sono sensibilmente superiori allo stipendio spettante ad un impiegato di quel livello, come si evince facendo il raffronto con la tabella dei minimi retributivi (doc. 6 di parte resistente). La differenza, presente fin dal settembre 1997, è divenuta molto importante quanto meno dal mese di marzo 2001, quando il compenso mensile di Parziale risulta aumentato da lire 2.600.000 a lire 3.500.000 (al lordo). Tale differenza copre sostanzialmente anche la tredicesima ed il trattamento di fine rapporto.

Nessun credito può quindi riconoscersi in favore della ricorrente, tenuto conto, peraltro, che non è emersa prova sufficiente dell'effettuazione di lavoro straordinario da parte sua: i testi A e M hanno riferito che l'orario giornaliero era di otto ore al giorno, dal lunedì al venerdì; sono alquanto imprecise le dichiarazioni del primo circa la prestazione di lavoro anche al di fuori di quell'orario; e per le ragioni già dette non può attribuirsi rilievo decisivo alle dichiarazioni della stessa M e di M. P in proposito, peraltro anch'esse generiche. Neppure su eventuali ferie non godute appare sufficiente la prova, costituita unicamente dalle dichiarazioni, ipotetiche, del teste A . Infine, per ciò che riguarda i contributi, non ne è creditrice la ricorrente ma semmai l'Inps, e quindi neppure per questa parte la domanda può essere accolta.

Si reputa giustificato compensare per metà le spese di giudizi e condannare la ricorrente alla rifusione della sola restante metà in favore della resistente, liquidate come in dispositivo, in considerazione del contegno ambiguo della società convenuta che, risolvendosi a formalizzare

l'assunzione di P solo a diversi anni dall'effettivo inizio del rapporto, ha certamente contribuito all'insorgere della presente controversia.

P.Q.M.
il giudice

rigetta la domanda;
compensa per metà le spese di giudizio e condanna parte ricorrente alla rifusione della restante metà in favore di parte resistente, che liquida in complessivi euro 2.700, oltre a Iva e Cpf.

Cagliari, 29 aprile 2011

IL CANCELLIERE

il giudice

Depositato in cancelleria
Cagliari, 4 AGO. 2011
IL CANCELLIERE

TRIBUNALE CIVILE E PENALE CAGLIARI